



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni regionali e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei vigili del fuoco

e p.c. Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

OGGETTO: D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190. Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Primi elementi informativi.

Come è noto, al fine di adottare ulteriori misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili ed al loro utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi previsti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12-12-2024 n. 291 il decreto legislativo in oggetto.

Il decreto definisce, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità, i regimi amministrativi per:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti,
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti tre regimi amministrativi:

- a) attività libera;
- b) procedura abilitativa semplificata;
- c) autorizzazione unica.

Gli allegati A, B e C al decreto individuano puntualmente gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il rispettivo regime amministrativo previsto.

In particolare, gli interventi elencati nell'Allegato A sono oggetto di liberalizzazione totale, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7, il quale esclude dalla liberalizzazione totale - assoggettandoli alla procedura autorizzatoria semplificata (PAS) di cui all'articolo 8 - gli interventi elencati nel medesimo allegato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

che coinvolgono diversi interessi sensibili, menzionati all'articolo 20 della legge n. 241/1990, tra cui la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità e, di conseguenza, quelli sottoposti alle procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011..

Pertanto, per gli interventi di cui all'Allegato A del D.lgs. n. 190/2024, rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 151/2011, trova applicazione, in via esclusiva, la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

È evidente che, per gli interventi in progetto rientranti nella categoria A dell'Allegato I al DPR 151/2011, il Comando non sia tenuto all'emanazione di alcun "atto di assenso" di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del D.lgs. n. 190/2024, in quanto per tale categoria di attività non è prevista la valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 151/2011.

Per gli impianti dell'allegato B, sottoposti alla PAS ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 190/2024, il soggetto proponente presenta al Comune, mediante la piattaforma unica digitale SUER, e secondo un modello unico, il progetto corredato dalle dichiarazioni, asseverazioni, elaborati tecnici e documentazione prevista.

L'articolo 8, comma 4, lettera e), del D.lgs. in argomento precisa che, per gli interventi soggetti ai vincoli menzionati dall'articolo 20 della legge n. 241/1990 - tra cui rientrano anche quelli sottoposti alle procedure di prevenzione incendi - è necessario allegare al progetto gli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso.

Pertanto, per quanto di interesse, non trova applicazione la previsione della lettera c) del medesimo comma 4, che prevede la possibilità di asseverare, da parte di tecnici abilitati, il rispetto del progetto alle norme e previsioni legislative attinenti.

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, siano necessari uno o più atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il Comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 secondo le variazioni di cui all'art. 8, comma 8, lettere a), b) e c) del citato D.lgs. 190/2024. Ciascuna Amministrazione rilascia le proprie determinazioni entro il termine di 45 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi.

Solo per progetti che assumono caratteristiche di particolare complessità, previsti dall'Allegato C, l'articolo 9 del D.lgs. 190/2024 prevede un procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale o statale, fissando termini certi e congrui, tenuto conto della complessità del progetto.

Ai fini delle previste autorizzazioni è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) una piattaforma, Sportello Unico Energie Rinnovabili, istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il GSE svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Resta inteso, per quanto di interesse, che, indipendentemente dal regime amministrativo delineato agli articoli 7, 8 o 9 del D.lgs. 190/2024, prima della messa in esercizio dell'attività, dovrà comunque essere presentata la SCIA di cui all'articolo 4 del DPR n. 151/2011.

Nel rimandare alla lettura del testo normativo pubblicato per una completa definizione dei regimi amministrativi previsti.

Si ricorda, in ogni caso che, anche per le c.d. "attività liberalizzate", rimane in essere il controllo sulle SCIA presentate ai sensi del DPR 151/2011 nonché l'attività ispettiva del Corpo nazionale, esercitata con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 139/2006, sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili di tali attività.

TM/pm

IL DIRETTORE
(BOSCAINO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



GIAMPIETRO
BOSCAINO
MINISTERO
DELL'INTERNO
07.03.2025 09:19:52
GMT+00:00

Allegati:

- Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n.190
- Decreto Ministero dell'Ambiente 23 ottobre 2024
- Tavole sinottiche degli interventi in edilizia libera, PAS, AU ai sensi del D.lgs. 190/24